



# IL RECUPERO DEL CREDITO ALL'ESTERO

*Avv. Francesca Falbo*

Studio Legale Falbo & Manara

## VARIABILI DA CONSIDERARE

---

- Sistema politico
- Sistema Giuridico
  - - *Giudice: qualità ed imparzialità*
  - - *Avvocati: preparazione e costi*
  - - *Cause: durata*
  - - **Sentenze italiane: eseguibilità**
  - - **Lodi arbitrali: eseguibilità**

- Il contratto internazionale è l'accordo tra parti appartenenti a diversi Paesi.

---

- Con tale negozio viene dunque posta in essere una relazione giuridica ed economica tra soggetti appartenenti a sistemi giuridici differenti.

- Il contratto internazionale, assume la valenza di strumento per i soggetti che agiscono con *partners* stranieri

Il contratto internazionale, è il miglior metodo di prevenzione delle controversie.

Due imprese di Paesi diversi che si incontrano per la prima volta generalmente hanno in comune soltanto:

- un obiettivo economico,
- alcune conoscenze tecnologiche e commerciali,
- una lingua (per lo più l'inglese) che, nella maggior parte dei casi, non è la lingua madre di nessuna delle due

Molti sono, invece, gli elementi che possono ostacolare l'intesa fra di esse:

---

- Regole comportamentali, esplicite e implicite, diverse (derivano da modelli culturali, politici, religiosi diversi) e, soprattutto
- Regole giuridiche statali diverse (anche quando apparentemente simili)

## LA TUTELA DEL CREDITO

I rischi di mancato pagamento nelle transazioni commerciali possono essere mitigati, sia acquisendo informazioni il più possibile approfondite sulla solvibilità e affidabilità della controparte e sul relativo rischio-Paese, sia attraverso la formulazione di apposite clausole contrattuali e la previsione di apposite garanzie, quali le garanzie bancarie

## IL PROFILO DEL NUOVO PARTNER

---

- Caratteristiche del nuovo cliente (anni di esperienza, tipologia di business...)
  - Verifica della potenziale solvibilità ;
    - Possibili linee di credito

## SCELTA DEL MEZZO DI PAGAMENTO

---

- A. Tipo di contratto
- B. Garanzia del pagamento
- C. Variabili da considerare
  - *Sistema giudiziario*
  - *Sistema bancario*
  - *Elaborazione/Esecuzione contratto*
  - *Copertura assicurativa*
  - *Importo dovuto*
  - *Natura e solvibilità del debitore*



# LE TAPPE PER IL RECUPERO DEL CREDITO

---

- Lettera di diffida ad adempiere
- Ricerca sul debitore
- Informazione sul Paese del debitore
- Tentativo di recupero extragiudiziale
- Azione legale (Giudice/Arbitro) ed esecuzione forzata
- Messa a perdita del credito

# IL RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO

---

La procedura di recupero crediti “stragiudiziale” consente di evitare l’aggravio di costi e tempi delle vie legali, ma presuppone la collaborazione del debitore.

Le tappe del recupero stragiudiziale saranno:

- Sollecito di pagamento,
- Individuazione di un accordo sulle modalità di pagamento,
- Redazione e sottoscrizione di un piano di rientro (riconoscimento di debito)

# GIUDICE E LEGGE APPLICABILE

---

## LEGGE APPLICABILE

Scelta della legge sulla base della quale il Giudice deciderà la controversia

## FORO COMPETENTE

Scelta del Giudice competente ovvero chi deciderà la controversia

## RECUPERO GIUDIZIALE DEL CREDITO: UNA CORRETTA DIVISIONE IN AREE

---

- ✓ Diritto domestico
- ✓ Ambito Unione Europea
- ✓ Ambito Extra Unione Europea

# AMBITO DI ESTENSIONE DELLA TUTELA GIURIDICA

## Sistemi giudiziari statali

- *Procedure “abbreviate”*
- *Tempi e costi cause ordinarie*
- *Esecuzione/Eseguibilità  
sentenza(italiana, straniera)*

## Arbitrato internazionale

- *Esecuzione lodo*
- *Costi*

# LE MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

---

1. Il giudice e la legge applicabile
2. Efficacia della sentenza
3. L'arbitrato commerciale internazionale

# LEGGE APPLICABILE

---

§ La CONVENZIONE DI ROMA del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

§ Il REGOLAMENTO C.E. 593/2008 sulla legge applicabile ai contratti internazionali

# IL GIUDICE

---

## ➤ Giudice italiano o giudice straniero

- *Difesa o attacco*
- *Procedure abbreviate*
- *Tempi e costi*

## ➤ Esecuzione della sentenza

- *Unione Europea: Reg. CEE n. 1215/2012 e Reg. CE n. 805/2004 e Reg. 1896/2006 che istituisce un modello di ingiunzione europea*
- *Paesi Extraeuropei*



# EFFICACIA DELLE SENTENZE

---

All'interno dell'U. E. la sentenza emessa dal Giudice di uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati dell'Unione:

§ *Regolamento 1215/2012 CE* (competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)

§ *Regolamento 805/2004/CE* (titolo esecutivo europeo per crediti non contestati)

§ *Regolamento 1896/2006/CE* (decreto ingiuntivo europeo)

# REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2012

---

Concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

## Art. 4:

*Le persone (fisiche o giuridiche) domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro possono essere convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro*

# REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2012

## Art. 25

*“Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.*”

## REGOLAMENTO CE n. 805/2004

---

Il regolamento 805/04 istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

# REGOLAMENTO CE n. 805/2004

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa. È applicabile in tutti i paesi dell'UE a eccezione della Danimarca.

Un credito si considera non contestato se:

- il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario; o
- il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento; o
- Il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

# REGOLAMENTO CE n. 805/2004

---

Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione:

- una copia della decisione;
- una copia del certificato di titolo esecutivo europeo;
- se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una sua traduzione nella lingua ufficiale del paese dell'UE dell'esecuzione oppure in un'altra lingua che abbia dichiarato di accettare.

Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nel paese di esecuzione.

# IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

---

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006

## *ART. 4*

*Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.*

# REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006

---

- Il Regolamento n. *1896/2006* si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri
- Si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito



# LA DOMANDA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA

---

- I. Si propone utilizzando un modulo standard;
- II. Se soddisfatte le condizioni, entro 30 giorni, il Giudice emette l'ingiunzione di pagamento;
- III. Traduzione e Notifica dell'ingiunzione al debitore;
- IV. Dalla notifica il debitore ha 30 giorni per presentare opposizione innanzi al Giudice d'origine, utilizzando un modulo standard.

# IL DECRETO INGIUNTIVO ITALIANO

## ART. 633 SS C.P.C.

---

- Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale il Giudice ordina a un soggetto di adempiere agli obblighi assunti (per esempio pagare una somma o consegnare una cosa) dettando un termine trascorso il quale possono scattare azioni esecutive
- Il credito azionato deve essere liquido esigibile e fondato su prova scritta

# IL TITOLO ESECUTIVO

---

L'ingiunzione di pagamento europea non opposta  
dal debitore diventa esecutiva



Sarà quindi possibile avviare un'esecuzione forzata  
avverso il debitore domiciliato in uno Stato membro

# PROCEDIMENTO ESECUTIVO

---

- pignoramento mobiliare
- pignoramento immobiliare
- pignoramento presso terzi

# L'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

---

Chi è un arbitro?

Giudice privato  
incaricato dalle parti di  
risolvere una controversia

- Arbitro unico
- Collegio arbitrale (3 membri)

# PERCHÉ SCEGLIERE UN ARBITRATO

---

- 1) Per la maggiore imparzialità degli arbitri;
- 2) Per la competenza tecnica specialistica degli arbitri
- 3) Per i minori tempi di durata del processo;
- 4) Per la maggiore efficacia, fruibilità ed eseguibilità della decisione/lodo.

SVANTAGGIO: I COSTI ELEVATI

# EFFICACIA DELL'ARBITRATO ARBITRATO NEI PAESI EXTRA UE

## CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 SULL'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE



Impone agli Stati contraenti, tra cui l'Italia, due obblighi fondamentali

- dare efficacia alle convenzioni arbitrali per arbitrato estero;
- dare riconoscimento ed esecuzione ai lodi stranieri

# ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

---

Clausola  
arbitrale



Opportunità di precisare:  
Sede dell'arbitrato

- Lingua della procedura
  - Numero di arbitri
- Regole procedurali



## ALTRE CAMERE ARBITRALI REGIONALI

---

- CINA: China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
- HONG KONG: Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)
- PAESI DEL GOLFO: Gulf Cooperation Council (GCC).
- EMIRATI ARABI: Dubai International Arbitration Center (DIAC)
- AFRICA FRANCOFONA: Organisation for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA)